



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2007 (08.05)
(OR. EN)**

9360/07

**ACP 91
FIN 222
PTOM 31**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 7 maggio 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (quota complementare 2007)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 239 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2007
COM(2007) 239 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono
al Fondo europeo di sviluppo (quota complementare 2007)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), il Consiglio decide, su proposta della Commissione, ciascuna delle quote dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Per quanto riguarda gli strumenti del 9° FES la cui gestione è garantita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), i contributi sono versati direttamente dagli Stati membri alla Banca. I contributi per gli altri strumenti sono versati alla Commissione.

La presente proposta riguarda una quota complementare dei contributi per l'esercizio 2007 richiesta dalla BEI per gli strumenti del 9° FES di cui garantisce la gestione. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 9° FES, salvo decisione contraria del Consiglio, il versamento è esigibile ed effettuato con la massima rapidità, entro un periodo che viene fissato nella decisione ad esso relativa e che non può superare tre mesi. La Commissione propone al Consiglio di fissare lo stesso scadenziario di quello in vigore per la seconda e terza richiesta di contributo. Propone quindi che gli Stati membri versino i contributi esigibili entro 21 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

L'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 9° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

La Commissione sottolinea che, per quanto riguarda gli strumenti di cui garantisce la gestione, è auspicabile accelerare il ritmo degli esborsi rispetto alle stime presentate nella comunicazione COM(2006) 612 def. del 18 ottobre 2006. La Commissione proporrà al Consiglio, nei termini d'uso, somme più consistenti da erogare a titolo della seconda e terza quota al fine di garantire il finanziamento del FES nel 2007.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (quota complementare 2007)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000¹, e riveduto a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il 25 giugno 2005²,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (in appresso "accordo interno")³, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea⁴,

visto il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo⁵, in appresso denominato "regolamento finanziario del 9° FES",

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha comunicato al Consiglio lo stato dei pagamenti che prevedeva per l'esercizio 2007 nonché lo scadenziario delle richieste di contributi. Il 18 dicembre il Consiglio ha adottato la decisione che stabilisce, per l'esercizio 2007, lo scadenziario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del FES.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁴ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁵ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

⁶ GU C ... del ..., pag. ...

- (2) Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione sui contributi che gli Stati membri dovevano versare alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2007.
- (3) La Banca europea per gli investimenti ha informato la Commissione del fatto che i contributi previsti non erano sufficienti per far fronte alle sue esigenze effettive per il Fondo investimenti e che era necessario un versamento complementare di 80 milioni di euro.
- (4) L'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo interno prevede la possibilità di proporre delle quote complementari.
- (5) L'articolo 38, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che, salvo decisione contraria del Consiglio, i versamenti complementari decisi dal Consiglio siano esigibili ed effettuati con la massima rapidità, entro un periodo che viene fissato nella decisione ad essi relativa e che non può superare tre mesi.
- (6) L'articolo 133, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la procedura per la richiesta dei contributi adottata per la messa a disposizione delle risorse a titolo del 9° FES si applichi anche per l'esecuzione delle decisioni dei Fondi precedenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di una quota complementare 2007 sono riportati nella tabella in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri versano i contributi esigibili a titolo di questa quota entro entro 21 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Contributi relativi alla quota complementare 2007 (in euro)

Stato membro	per la Banca europea per gli investimenti	per la Commissione
GERMANIA	18.688.000	0
BELGIO	3.136.000	0
DANIMARCA	1.712.000	0
SPAGNA	4.672.000	0
FRANCIA	19.440.000	0
GRECIA	1.000.000	0
IRLANDA	496.000	0
ITALIA	10.032.000	0
LUSSEMBURGO	232.000	0
PAESI BASSI	4.176.000	0
PORTOGALLO	776.000	0
REGNO UNITO	10.152.000	0
AUSTRIA	2.120.000	0
FINLANDIA	1.184.000	0
SVEZIA	2.184.000	0
TOTALE	80.000.000	0